

CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI PER IL RILASCIO DI FINANZIAMENTI BANCARI CONCESSI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI PREVISTE NELL'AMBITO DELLE MISURE AD INVESTIMENTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA MOLISE 2007-2013 .

TRA

La Regione Molise – individuata nell'Assessorato Agricoltura, Foreste, politiche della Montagna e Pesca produttiva – con sede in Campobasso, via Nazario Sauro, Cf. 00169440708, di seguito denominata Regione, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Antonio Francioni, domiciliato per la carica presso la sede della regione

E

La Banca con sede legale, in, iscritta al Registro delle Imprese di, Codice Fiscale e Partita I.V.A., di seguito denominata Banca, rappresentata dal, nato a e domiciliato per la sua carica presso la sede della Banca

PREMESSO

- che la Commissione UE con Decisione C(2008) 783 del 25 febbraio 2008 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise per il periodo 2007 – 2013 (di seguito PSR), cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
- che il PSR, sotto il profilo finanziario, mobilita risorse nell'intero periodo di operatività, per oltre 280 milioni di euro, di cui circa 80 di spesa privata;
- che il PSR prevede, ai sensi dell'art. 71, para 5 del Reg. CE 1698/2005, l'erogazione degli aiuti in talune misure, oltre che sotto forma di *contributo in conto capitale*, anche sotto forma di *abbuono di interessi* a fronte di finanziamenti bancari superiori a 18 mesi e fino a 15 anni, da stipularsi entro e non oltre il 31.12.2013 ovvero in *forma mista* (parte in conto capitale e parte in forma di abbuono di interessi);
- che gli aiuti sotto forma di abbuono degli interessi sono concessi esclusivamente a valere sulle misure di investimento del PSR. A tal fine la domanda di aiuto dovrà indicare specifica previsione da parte del richiedente;
- che l'erogazione degli aiuti sotto forma di abbuono degli interessi è subordinata alla sottoscrizione da parte della Banca della convenzione con l'organismo pagatore AGEA;

- che per la realizzazione delle operazioni realizzate nell'ambito delle misure di investimento del PSR, la Banca potrà:
 - erogare finanziamenti fino al 100% della parte di spesa ammessa sulla base di provvedimenti di autorizzazione regionale;
 - sostenere i beneficiari nella fase di realizzazione degli investimenti con prefinanziamenti ed acconti anche per stati di avanzamento dei lavori in base alle norme previste dalle procedure del PSR e dai specifici bandi attuativi nonché dalla presente Convenzione;
 - erogare finanziamenti bancari integrativi, anche nella forma di prefinanziamenti o finanziamenti a titolo di anticipazione del contributo;
- che in data 5 luglio 2010 è stato stipulato il Protocollo d'Intesa tra la Regione Molise e la Commissione regionale ABI del Molise con l'obiettivo di promuovere, verso tutte le banche operanti a livello regionale, comprese le filiali territoriali, l'operatività degli strumenti d'incentivazione e finanziari di accesso al credito scaturenti dall'attuazione dal PSR 2007 – 2013 della Regione Molise, secondo le procedure descritte e richiamate nella presente Convenzione,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Assunzione delle premesse)

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

1. La presente Convenzione si applica ai rapporti tra banche e destinatari degli aiuti previsti dal PSR del Molise 2007-2013 ed ai finanziamenti bancari concessi in favore dei soggetti beneficiari di tali aiuti, in possesso del relativo provvedimento Regionale di concessione.

Articolo 3 (Finanziamenti ammissibili)

1. Sulla base del provvedimento di concessione regionale, la banca può concedere, a suo insindacabile giudizio, un finanziamento:
 - per un importo fino al 100% della spesa ammessa (**finanziamento bancario**);
 - a copertura della quota parte non coperta dal contributo in conto capitale riconosciuto al beneficiario (**finanziamento bancario integrativo**), anche

nella forma di prefinanziamenti finalizzati alla realizzazione degli investimenti o finanziamenti a titolo di anticipazione del contributo assentito per le Misure del PSR, in base alle norme previste dalle procedure attuative del PSR (**prefinanziamento**).

2. L'importo definitivo del finanziamento è determinato in base all'esito dell'esame di ammissibilità della domanda di pagamento, relativo al programma di investimento per il quale è stato concesso l'aiuto, e svolto dal Servizio regionale a cui compete l'istruttoria.
3. La Regione si impegna a comunicare tempestivamente le graduatorie di ammissibilità dei soggetti beneficiari degli aiuti, nonché ogni eventuale variazione dell'originario decreto di concessione (ad esempio in caso di approvazione di varianti di progetto).

Articolo 4

(Concessione del finanziamento bancario)

1. I finanziamenti, che potrebbero essere assistiti dall'abbuono degli interessi, saranno concessi dalla Banca sulla base della comunicazione inviata dalla Regione al beneficiario, e contestualmente alla stessa Banca indicata in domanda presso la quale l'impresa intende aprire il conto corrente dedicato, con la quale la stessa Regione notifica il provvedimento di concessione dell'aiuto. Detta comunicazione indicherà, tra altro:
 - la misura e tipologia di intervento del PSR a cui far riferimento;
 - i dati necessari ad identificare compiutamente il beneficiario e l'azienda, compreso il codice fiscale ed il progetto (localizzazione dell'intervento);
 - la descrizione sommaria delle iniziative e i singoli importi delle stesse;
 - la banca indicata in domanda presso cui è stato attivato il conto corrente "dedicato";
 - l'importo massimo dell'investimento ammissibile;
 - l'importo massimo del contributo concedibile;
 - l'importo massimo dell'abbuono degli interessi concesso in forma attualizzata (per le operazioni finanziabili con abbuono degli interessi);
 - il periodo di validità del provvedimento;
 - i termini per la stipula dei contratti di finanziamento bancari ed eventuali autorizzazioni di proroghe;
 - le previsioni e prescrizioni in ordine agli impegni ed obblighi a carico del beneficiario, al periodo vincolativo e alla decadenza e recupero dei contributi assentiti.

2. Contestualmente al provvedimento di concessione, il beneficiario provvederà a trasmettere alla Banca copia della domanda di aiuto e della documentazione richiesta al beneficiario, contenuta nel fascicolo di domanda.
3. La Banca, ricevuta la documentazione di cui al comma precedente, procederà all'espletamento dell'istruttoria per la valutazione della concessione del finanziamento di cui all'articolo 3 finalizzata alla copertura dell'importo indicato nel provvedimento di concessione regionale.
4. La banca si impegna ad individuare strumenti e soluzioni idonee a rispondere alle esigenze delle imprese e ad offrire condizioni vantaggiose relative ai tassi di interesse ed ai costi di istruttoria delle domande.
5. Per l'istruttoria del merito di credito, la Banca - oltre alla documentazione di cui al comma 2 - potrà richiedere al beneficiario ogni ulteriore documentazione integrativa ritenuta necessaria alle proprie valutazioni di merito di credito.
6. La Banca, espletata l'istruttoria di merito di credito, provvederà - ricorrendone i presupposti di merito ed in assoluta autonomia decisionale - ad adottare la delibera di concessione del finanziamento bancario e a comunicarla alla Regione e al beneficiario entro 30 giorni nel caso di finanziamenti chirografari ovvero entro 45 giorni nel caso di finanziamenti assistiti da garanzie reali dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'attività istruttoria di merito di credito, trasmessa da parte della Regione e del beneficiario.
7. In caso di attivazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 10, la Banca si impegna a presentare la domanda ad ISMEA – SGFA entro 30 giorni dalla ricezione di copia del decreto di concessione delle agevolazioni inviato dalla Regione e a comunicare alla stessa Regione la data dell'avvenuta erogazione del finanziamento entro 5 giorni dalla comunicazione da parte di ISMEA – SGFA dell'ammissione del finanziamento alla garanzia del Fondo.
8. La Banca ha la facoltà di richiedere le garanzie che riterrà più opportune.
9. Nel caso in cui l'istruttoria per la concessione del finanziamento da parte della Banca si concluda con esito non favorevole per il richiedente, la Banca ne dà comunicazione, entro i termini di cui al punto 5, al beneficiario. Quest'ultimo è tenuto a comunicare alla Regione, entro giorni 30 dalla data di ricevimento della comunicazione di diniego della Banca, se intende rinunciare al finanziamento ovvero il nominativo di un'altra banca cui rivolgere medesima richiesta di finanziamento.

Art. 5

(Stipula ed erogazione del finanziamento bancario)

1. La Banca dispone la stipula del contratto di finanziamento non appena la delibera di concessione del finanziamento diviene efficace e comunque non oltre tre mesi da tale data. In ogni caso, la stipula del contratto di finanziamento bancario, qualora sia prevista l'acquisizione di garanzie reali sui cespiti aziendali o

extraziendali, avrà luogo dopo la favorevole conclusione dell'istruttoria, diretta all'accertamento della provenienza e libertà dei cespiti offerti in garanzia.

2. Eventuali proroghe dei termini di cui al precedente comma potranno essere accordate dal Servizio regionale responsabile della Misura PSR per la quale viene concesso il finanziamento solo se debitamente motivate e per il tempo strettamente necessario al perfezionamento dei contratti.
3. In ogni caso, le erogazioni del finanziamento bancario saranno effettuate dopo la valida acquisizione di tutte le garanzie previste in delibera dalla Banca.
4. La durata del preammortamento (eventuale) non potrà superare quella necessaria per l'ultimazione del progetto, salvo proroghe concesse dalla Regione.
5. La durata del finanziamento verrà concordata, secondo le scelte operate dalle imprese e nel rispetto di eventuali obblighi imposti dalla normativa regionale di cui al PSR.

Articolo 6

(Abbuono in conto interessi)

1. Limitatamente ad alcune misure del PSR 2007 – 2013 della Regione Molise, espressamente indicate dal Soggetto Attuatore, gli aiuti potranno essere erogati sotto forma di abbuono degli interessi relativi ai finanziamenti contratti per sostenere le spese per la realizzazione degli investimenti indicate nei relativi bandi.
2. Le modalità di corresponsione dell'aiuto verranno definite in un apposita Convenzione che la banca dovrà stipulare direttamente con AGEA.

Articolo 7

(Finanziamento bancario integrativo del contributo in conto capitale)

1. La Banca può concedere, a suo insindacabile giudizio, finanziamenti destinati ad integrare i mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione degli investimenti a copertura della quota parte non coperta dal contributo in conto capitale riconosciuto al beneficiario a fronte della spesa ammessa.
2. Le caratteristiche e la durata del finanziamento bancario integrativo sono concordate tra le parti.
3. La Banca, ricevuta dalla Regione copia del provvedimento di concessione regionale contenente le informazioni di cui all'articolo 4, punto 1 e la documentazione ritenuta necessaria ai propri fini istruttori, procederà, ricorrendone i presupposti di merito ed in assoluta autonomia decisionale, alla concessione del finanziamento integrativo al fine di consentire al beneficiario la realizzazione degli investimenti nei termini previsti dal provvedimento di concessione regionale.

4. In ogni caso le erogazioni del finanziamento bancario saranno effettuate dopo la valida acquisizione di tutte le garanzie previste in delibera dalla Banca. Quest'ultima potrà richiedere tutte le garanzie che riterrà utili.

Art. 8

(Prefinanziamenti e anticipazione degli aiuti)

- 1 La Banca, ricevuto dal beneficiario copia del provvedimento di concessione regionale, avvierà l'espletamento dell'istruttoria per la concessione di un prefinanziamento per la copertura delle spese da sostenere per la realizzazione degli investimenti o a titolo di anticipazione dell'aiuto concesso nei limiti indicati nel provvedimento di concessione regionale.
- 2 Le caratteristiche del prefinanziamento o del finanziamento in anticipazione dell'aiuto sono concordate tra le parti.
- 3 La Banca, espletata l'istruttoria, provvederà - ricorrendone i presupposti di merito ed in assoluta autonomia decisionale - ad erogare il prefinanziamento o il finanziamento in anticipazione dell'aiuto accordato in base al provvedimento di concessione.
- 4 Il finanziamento in anticipazione dell'aiuto accordato è estinto totalmente mediante il pagamento da parte di AGEA-OP del contributo spettante al beneficiario. A tal fine il beneficiario sottoscriverà con la Banca finanziatrice uno specifico impegno ad indicare nella domanda di aiuto le coordinate del conto corrente dedicato presso la banca finanziatrice così da consentire di canalizzare l'aiuto assentito ed erogato da AGEA-OP. La variazione delle coordinate del conto indicata in domanda da parte del beneficiario è consentita solo previa espressa autorizzazione della Regione che provvederà ad acquisire dalla Banca indicata in domanda il consenso per il rilascio di tale autorizzazione.
- 5 Nel caso in cui l'aiuto erogato definitivamente da AGEA-OP risulti inferiore al finanziamento in anticipazione dell'aiuto assentito, la Banca e il beneficiario regoleranno liberamente le modalità della relativa estinzione del debito residuo.

Articolo 9

(Istruttoria per il rilascio della fideiussione bancaria)

1. Per i soggetti interessati al rilascio della fideiussione bancaria finalizzata alla richiesta degli anticipi di cui all'art. 56 (1) del Reg. CE n. 1974/06, la Banca, ricevuto dalla Regione copia del decreto di concessione del contributo e la documentazione riportata al precedente articolo 4, comma 1, procederà all'espletamento dell'istruttoria per il rilascio della fideiussione a garanzia dell'anticipazione sul contributo concesso.

2. Sull'importo garantito dalla fideiussione sarà calcolata una commissione non superiore al 2,50%
3. La fideiussione sarà rilasciata utilizzando il format concordato con AGEA-OP.

Articolo 10

(Fondo di garanzia ISMEA)

1. Limitatamente ad alcune misure del PSR 2007 – 2013 della Regione Molise, espressamente indicate dal Soggetto Attuatore, i finanziamenti bancari erogati in favore delle imprese beneficiarie destinati alle attività agricole e a quelle connesse, possono beneficiare della garanzia del Fondo di Garanzia ISMEA di cui al Decreto Legislativo 102/2004.
2. Le risorse del Fondo sono finalizzate ad interventi di garanzia a fronte di finanziamenti bancari destinati alla realizzazione di investimenti approvati dalla Regione e ritenuti ammissibili ai sensi delle misure del PSR Molise 2007 – 2013 ed ammissibili ai sensi della Decisione della Commissione Europea (CE) 2006 643 DEF.
3. L'istruttoria per il rilascio della Garanzia è affidata esclusivamente al Garante, l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA – per il tramite della SGFA S.r.l. (Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare) – società unipersonale ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, comma 5 – ter.

Articolo 11

(Conto corrente dedicato)

1. La Regione Molise, all'atto del decreto di concessione del contributo, richiederà alle imprese beneficiarie l'apertura di un apposito conto corrente bancario dedicato sul quale far transitare tutte le fonti di finanziamento - di natura pubblica e privata (ivi compresi i mezzi propri) - necessarie per la realizzazione dell'investimento.
2. Al fine di consentire il monitoraggio del conto corrente dedicato, è fatta salva la possibilità per l'impresa beneficiaria del contributo pubblico di accendere presso un'altra Banca il conto corrente dedicato, qualora il finanziamento bancario venga concesso da una Banca diversa rispetto a quella alla quale era stata presentata l'originaria domanda di concessione del finanziamento bancario.
3. Su tale conto corrente, dedicato esclusivamente alla movimentazione delle risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione del programma di investimenti, non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi al contributo pubblico.
4. Le entrate del conto corrente saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'Organismo Pagatore a valere sul PSR, dai

mezzi propri immessi dall'imprenditore ed eventualmente dal finanziamento bancario, mentre le uscite concerneranno solo il pagamento delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa ammessa al contributo pubblico, senza impegno di verifica da parte della Banca se non per quanto previsto al comma successivo.

5. Unitamente alla richiesta di bonifico per il pagamento delle spese di investimento, l'impresa beneficiaria presenterà alla Banca la fatture da pagare, corredata da una dichiarazione resa dal professionista qualificato designato dall'impresa stessa, nella quale questi attesterà, sotto la propria responsabilità, che la spesa in essa riportata è pertinente all'investimento oggetto dell'agevolazione ai sensi del PSR della regione Molise 2007-2013;
6. In merito a quanto stabilito ai commi 3,4 e 5 del presente articolo, i controlli sulla conformità delle operazioni realizzate dall'impresa al programma di investimento ammesso al contributo pubblico sono a carico della Regione e di AGEA, che provvederanno secondo modalità da questi ultimi adottate. Nessun obbligo o impegno di verifica e controllo sulle movimentazioni del conto corrente dedicato spettano alla Banca, fatta salva la mera acquisizione della documentazione di cui al comma 5.
7. La banca si impegna ad offrire alle imprese delle condizioni vantaggiose rispetto ai costi sia di gestione del conto, sia quelli riferiti alle operazioni di movimentazione e monitoraggio delle risorse.
8. L'impresa potrà richiedere alla Banca la chiusura del conto corrente dedicato nell'ipotesi descritta al punto 2 del presente articolo o solo dopo aver ricevuto l'atto di liquidazione finale a saldo del contributo (ad investimento ultimato e consuntivato).

Articolo 13

(Durata della Convenzione)

1. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione e resterà in essere fino al 31.12.2013, fermo restando in ogni caso l'obbligo per le parti al compimento, anche oltre tale termine, del rispetto delle disposizioni contenute nella presente convenzione per tutte le operazioni già avviate e non concluse, fatta salva la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari, comunitarie, nazionali e regionali applicabili alla presente convenzione.

Articolo 14

(Foro competente)

1. In caso di controversie derivanti dall'applicazione della presente Convenzione che non siano definibili in via amministrativa, le parti stabiliscono che il Foro competente è quello esclusivo del Tribunale di Campobasso.

Articolo 15

(Rinvio)

2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile.

Articolo 16

(Registrazione)

1. Le spese relative alla stipulazione e registrazione della presente convenzione, conseguenti ed accessorie, sono a carico della Regione, la quale intende avvalersi di tutti i privilegi ed agevolazioni fiscali che le competono in forza delle vigenti disposizioni ed in particolare del disposto degli artt. 15, 16 e 17 del D.P.R. 29.9.1973, n.601 e successive modifiche ed integrazioni, rientrando la convenzione stessa nella previsione di cui all'art. 16, punto 2 del succitato decreto.

Per la REGIONE MOLISE
IL DIRETTORE
DOTT. ANTONIO FRANCONI

Per la BANCA
IL DIRETTORE
.....
